



PROVINCIA DI COMO

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE

Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
Tel. +39 031 230263 - +39 031 230262
e-mail: sapcomo@provincia.como.it
pec: sapcomo@pec.provincia.como.it

OGGETTO: S.A.P. COMO – COMUNE DI CANTU'. PROCEDURA DI GARA APERTA PER AFFIDAMENTO APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "CENTRO DIURNO DISABILI (CDD) E MINIALLOGGI DOPO DI NOI CANTÙ - VIA BARACCA" - CUP: J35E23000030006 – CIG BCA3311D78 - CODICE GARA G01512

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario

Art. 1.	PIATTAFORMA TELEMATICA	6
1.1	La piattaforma telematica di negoziazione.....	6
1.2	Dotazioni Tecniche	7
1.3	Identificazione.....	8
1.4	Registrazione degli operatori economici.....	8
Art. 2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	9
2.1	Documenti di gara.....	9
2.2	Chiarimenti.....	9
2.3	Comunicazioni	10
Art. 3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	10
3.1	Termine di esecuzione della prestazione	13
3.2	Revisione dei prezzi, anticipazione e premio di accelerazione	13
3.3	Modifica del contratto in fase di esecuzione	14
3.4	Finanziamento dell'intervento.....	14
Art. 4.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	14
Art. 5.	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	16
5.1	Altre cause di esclusione	17
Art. 6.	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	18
6.1	Requisiti di idoneità professionale	18
6.2	Requisiti del gruppo di lavoro per l'esecuzione della progettazione	19
6.3	Requisiti di capacità economica e finanziaria	21
6.4	Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	21
6.5	Requisiti speciali per l'esecuzione dei lavori.....	23
6.6	Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	24
6.7	Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili.....	26
Art. 7.	AVVALIMENTO.....	27
Art. 8.	SUBAPPALTO	28
Art. 9.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONE DI ESECUZIONE	28
Art. 10.	GARANZIA PROVVISORIA	29
Art. 11.	SOPRALLUOGO	29
Art. 12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	29
Art. 13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	29
13.1	Regole per la presentazione dell'offerta.....	30
Art. 14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	31
Art. 15.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	32

Art. 16.	BUSTA TELEMATICA “OFFERTA TECNICA”	37
16.1	Dichiarazione di secretazione offerta tecnica.....	38
Art. 17.	BUSTA TELEMATICA “OFFERTA ECONOMICA”	39
Art. 18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	40
18.1	Criteri di valutazione dell’offerta tecnica.....	41
18.1.1	Criteri e punteggi previsti.....	41
18.1.2	Soglia di sbarramento al punteggio tecnico.....	42
18.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica.....	42
18.2.1	Elementi soggetti all’attribuzione del punteggio discrezionale della Commissione (D)	43
18.2.2	Elementi soggetti all’attribuzione del punteggio tabellare (T - ON/OFF)	43
18.2.3	Criteri motivazionali.....	44
18.2.4	Riparametrazione del punteggio tecnico (I ^a riparametrazione)	45
18.2.5	Riparametrazione del punteggio tecnico finale (II ^a riparametrazione).....	45
18.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica	46
Art. 19.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	47
Art. 20.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	48
Art. 21.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	48
Art. 22.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	48
Art. 23.	VERIFICA ANOMALIA DELL’OFFERTA.....	49
Art. 24.	APPALTI SOGGETTI AL D.LGS N. 81/2008	50
Art. 25.	AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	50
Art. 26.	ANTICIPAZIONE SUL PREZZO D’APPALTO.....	51
Art. 27.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	51
Art. 28.	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	52
Art. 29.	ACCESSO AGLI ATTI	52
Art. 30.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	53
Art. 31.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	53
Art. 32.	RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO.....	55

Fatte salve eventuali diverse specificazioni, nel presente Disciplinare si intendono, brevemente, i seguenti significati:

ANAC o AUTORITÀ	<i>Autorità Nazionale Anticorruzione</i>
BDNCP	<i>Banca dati nazionale dei contratti pubblici: istituita dall'articolo 62 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e disciplinata dall'articolo 213, comma 8 del codice dei contratti pubblici.</i>
CAM	<i>Decreto del Ministero della Transizione Ecologica, D.M. 23/06/2022 "Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi" ed eventuali aggiornamenti.</i>
CIG	<i>Codice Identificativo Gara: codice alfanumerico univoco e obbligatorio che identifica l'appalto (o il lotto), necessario agli operatori economici per il versamento del contributo a favore dell'Autorità, dovuto per la partecipazione alle gare di appalti pubblici.</i>
CODICE	<i>Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.</i>
ENTE COMMITTENTE	<i>Comune di Cantù (CO)</i>
CPV	<i>Sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici: vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato dal regolamento (CE) n. 213/2008</i>
CSA o CS	<i>Capitolato Speciale d'Appalto</i>
CUP	<i>Codice Unico di Progetto: identifica univocamente un progetto d'investimento pubblico. È composto da 15 caratteri alfanumerici, ed è richiesto al momento della decisione di realizzare tale progetto. Rimane invariato e viene utilizzato fino alla chiusura del progetto stesso.</i>
DL	<i>Direttore dei lavori</i>
DGUE	<i>Documento di Gara Unico Europeo: autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le condizioni per la partecipazione alla Gara d'Appalto. Deve essere redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (Reg UE 2016/7 del 5 gennaio 2016) e alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario approvate dal MIT (Circolare 18-7-2016 n.3).</i>

FVOE 2.0	<i>Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico 2.0: permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.</i>
GEIE	<i>Gruppo Europeo di Interesse Economico.</i>
NUTS	<i>Nomenclatura delle Unità Territoriali per la Statistica (NUTS) istituita da Eurostat al fine di fornire una ripartizione unica e uniforme delle unità territoriali per la produzione di statistiche regionali per l'Unione europea.</i>
OE	<i>Operatore Economico, ossia il soggetto che partecipa concorrendo alla gara d'appalto.</i>
PORTALE o PIATTAFORMA	<i>Portale Appalti della Provincia di Como, ossia, la piattaforma di e-Procurement certificata AgID per le componenti di affidamento, pubblicazione ed esecuzione, utilizzata per la gestione informatizzata e telematica dell'intera procedura di gara, accessibile all'indirizzo internet: https://provinciacomo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp</i>
RTC	<i>Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti</i>
RTI	<i>Raggruppamento Temporaneo di Imprese</i>
RUP	<i>Responsabile Unico del Progetto (art. 15, D.lgs. 36/2023)</i>
SAP	<i>Stazione Appaltante Provinciale di Como</i>

PREMESSE

Il presente documento disciplina la partecipazione alla procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 71 D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici, di seguito denominato per brevità “*Codice*”) dalla Stazione Appaltante Provinciale (di seguito anche “*SAP*”), per l'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori dell'intervento denominato “Centro Diurno Disabili (CDD) e minialloggi Dopo di Noi Cantù - via Baracca” nel Comune di Cantù (CO).

La scelta del contraente è effettuata, come disposto con determinazione a contrarre n. **1284/2026** del 04.08.2026, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 44 co. 4 e 108 d.lgs. n. 36/2023.

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto accessibile all'indirizzo

<https://provinciacomo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> e tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il Responsabile Unico del Progetto della stazione appaltante delegante è l'arch. Iva Marelli del Comune di Cantù – indirizzo posta elettronica ordinaria (PEO): iva.marelli@comune.cantu.co.it

Il Responsabile della fase di affidamento è: dott. Matteo Accardi.

Gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, attenendosi alle condizioni, termini e modalità del bando di gara, del presente disciplinare e di tutti gli atti che vengono posti a disposizione tra la documentazione di gara.

La durata del procedimento rientra nei limiti previsti all'art. 17 c. 3, allegato I.3 del Codice.

**SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE:
ORE 10:00 DEL GIORNO 12.10.2026**

A seguito dell'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto e la sua esecuzione in qualità di committente sarà gestita dal Comune di Cantù (CO).

Stazione appaltante: STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE
Indirizzo: Via Borgo Vico n. 148 - 22100 – COMO – Italia
Telefono: +39031230111 (centralino)
Indirizzo internet: www.provincia.como.it
PEC: sapcomo@pec.provincia.como.it
e-mail: sapcomo@provincia.como.it
Committente: **Comune di Cantù (CO)**
Codice NUTS: ITC42
Codice ISTAT: 013041

Art. 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

La Provincia di Como utilizza la piattaforma certificata Appalti e Contratti di Maggioli.

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma .

L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei manuali di istruzioni di seguito indicati.

In caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'utilizzo e il funzionamento della piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei manuali di istruzione reperibili al seguente link:

https://provinciacomo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?_csrf=HA9ZMYUA96AG3E6W2X6MPDJTULEKZV22

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni Tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei manuali d'istruzione di cui al punto precedente, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro

dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS o tramite specifiche credenziali ottenute previa registrazione.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla piattaforma devono essere effettuate tramite l'apposita sezione "Assistenza operatori economici" della piattaforma o, in alternativa, ai seguenti riferimenti:

Call Center: +39 0422 26 7755

Email: service.appalti@maggioli.it.

I servizi di assistenza agli operatori economici sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile.

1.4 Registrazione degli operatori economici

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al portale secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili all'indirizzo suindicato nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali". La registrazione deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del sistema dall'account a lui riconducibile; ogni azione inerente l'account all'interno del sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo del sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

N.B. NEL CAMPO “RAGIONE SOCIALE DITTA” OCCORRE RIPORTARE LA DENOMINAZIONE COMPLETA DEL SOGGETTO (NOME E COGNOME/DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA’) ED IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI LA DENOMINAZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI IL RAGGRUPPAMENTO

Art. 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando/Disciplinare di gara;
- b) DGUE-IT_request
- c) Allegato 1 Domanda di partecipazione
- d) Allegato 2 Dichiarazione composizione gruppo di lavoro
- e) Allegato 3 Dichiarazione integrativa progettisti
- f) Allegato 4 Reg090 Patto Integrità
- g) Allegato 5 Schema di offerta economica
- h) Documentazione tecnica di gara

La documentazione di gara, nonché le eventuali integrazioni, sono accessibili gratuitamente sul portale gare d'appalto all'indirizzo <https://provinciacomo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre il termine del giorno

01.10.2026

Le eventuali richieste di informazioni o chiarimenti dovranno essere inoltrate, come tutte le comunicazioni fra i concorrenti e la stazione appaltante, esclusivamente tramite il Portale Appalti attraverso l'area riservata ai singoli operatori economici registrati sul Portale e farà testo l'orario registrato dal Portale medesimo.

Ogni richiesta che riguardasse i contenuti del progetto oggetto della gara dovrà essere rivolta al Responsabile Unico del Progetto indicato negli elaborati.

La stazione appaltante fornirà riscontri ad istanze solamente se strettamente finalizzate all'esatta interpretazione delle disposizioni contenute nei documenti di gara redatti dalla stazione appaltante: non sono previsti interpellì e riscontri a mezzo verbale o telefonico con gli operatori economici e non sarà data risposta a richieste inviate con altro mezzo che non attengano fedelmente a quanto sopra indicato nonché a quesiti che pervengano oltre la data sopra indicata.

La stazione appaltante darà pubblicità, nelle forme previste e possibili, alle risposte fornite agli operatori economici. Non sarà dato alcun riscontro a richieste diverse per formulazione o contenuto.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite ai richiedenti in formato elettronico entro il 05.10.2026, verranno pubblicate in forma anonima i quesiti e le relative risposte qualora di interesse generale, mediante apposito documento inserito in Piattaforma nella documentazione di gara.

La pubblicità degli atti è garantita dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 36/2023.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 29 del Codice l'operatore economico, con la presentazione dell'offerta, elegge domicilio nell'apposita area "comunicazioni" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente alla procedura di gara oggetto del presente disciplinare, nonché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata ivi indicata.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In particolare, la modifica dell'indirizzo PEC dovrà essere aggiornata anche sui dati anagrafici inseriti in fase di registrazione sulla piattaforma. Si ricorda che le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la piattaforma. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

La piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso all'indirizzo PEC registrato dall'operatore nella propria anagrafica.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art. 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente appalto integrato ha per oggetto **l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori** dell'intervento denominato "*Centro Diurno Disabili (CDD) e minialloggi Dopo di Noi Cantù - via Baracca*" nel comune di Cantù (CO).

Il progetto riguarda la realizzazione di una struttura adibita a Centro Diurno per Disabili (CDD) finalizzato alla riallocazione di due centri attualmente in funzione, quello di Cermenate e quello di Capiago Intimiano, in via di dismissione, con capienza pari rispettivamente a 15 e 30 utenti, e la realizzazione di una struttura residenziale costituita da minialloggi rispondenti ai requisiti del programma "Dopo Di Noi" (DDN). Le prestazioni oggetto dell'appalto sono dettagliatamente descritte nella documentazione di gara e, in particolare, negli elaborati progettuali e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Il codice CPV principale è 45210000-2

L'importo complessivo a base di gara del presente appalto integrato è pari ad € 4.381.786,78 (oltre IVA ed oneri di legge) di cui:

TABELLA 1 – IMPORTO APPALTO

LAVORI	
A) Importo lavori	4.199.080,17 €

B) Costi per la sicurezza (da interferenze) non soggetti a ribasso	126.465,80 €
TOTALE OPERE DA REALIZZARE	4.325.545,97 €
PROGETTAZIONE	
C) Oneri progettazione esecutiva (assoggettabili a ribasso solo il 35% ai sensi dell'art. 41 c. 15bis del D. Lgs 36/23)	56.240,81 €
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)	4.381.786,78 €

TABELLA 2 – CATEGORIA OPERE DEI LAVORI (VEDI DETTAGLIO AL PUNTO 6.5)

CATEGORIA	DESCRIZIONE	IMPORTO
OG1	PREVALENTE	2.109.253,34 €
OG11	Scorporabile interamente subappaltabile	972.133,55 €
OS32	Scorporabile interamente subappaltabile	967.834,25 €
OG3	Scorporabile interamente subappaltabile	142.846,11 €
OS21	Scorporabile interamente subappaltabile	133.478,72 €
TOTALE QUALIFICAZIONE		4.325.545,97 €

I concorrenti dovranno possedere la qualificazione per *l'intero importo dell'appalto*.

Si precisa che, come stabilito dall'art. 41 c. 14 del Codice, l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari a euro **1.072.806,76** (oltre IVA).

Come riportato nel bando tipo Anac n.1/2023 aggiornato al DL 31.12.2024 n. 209, i costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

In relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, il Contratto di lavoro applicato al personale dipendente è il CCNL Settore Edile Industria ed Affini (Codice alfanumerico F012) - codice ATECO F.41.0 Costruzioni edifici.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, del Codice, si precisa che l'appalto non è stato ulteriormente suddiviso in lotti funzionali stante la necessità di armonizzare la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere, tutte oggetto del presente appalto, che risultano strettamente interconnesse sul piano funzionale, in ambito spaziale e temporale, per cui l'esecuzione in un unico contesto logistico è la migliore possibile dal punto di vista tecnico, anche nell'ottica di un risparmio di tempo e costi.

Pertanto, l'appalto è costituito da un unico lotto in quanto l'individuazione di un unico affidatario assicura una efficace e coordinata gestione dei servizi tecnici richiesti e della esecuzione di tutti i lavori da eseguirsi, garantendo il rispetto del principio di economicità.

Ai sensi dell'articolo 44 del Codice sono compresi nell'appalto la progettazione esecutiva ed i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato d'Appalto e i relativi allegati, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica predisposto dal Comune di Cantù, verificato ai sensi di legge e validato dal Rup ai quali l'affidatario dovrà conformarsi, come da documentazione allegata.

Sono altresì compresi, se recepiti dalla stazione appaltante, i miglioramenti e le proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica presentata dall'affidatario, senza ulteriori oneri per la stazione appaltante e comunque nel rispetto dell'importo complessivo del quadro economico approvato.

PROGETTAZIONE

Tabella 3 – CATEGORIE e ID DELLE OPERE DEI SERVIZI

L'importo dei servizi relativi alla progettazione esecutiva è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016. Ai sensi dell'art. 41, comma 15-bis del Codice, solo il **35 per cento** dell'importo per lo sviluppo della progettazione esecutiva è soggetto a ribasso.

Il dettaglio del calcolo del corrispettivo è disponibile nei documenti di gara.

Si riporta la tabella delle categorie di opere relative alla progettazione esecutiva da svolgere:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>
	Codice	Descrizione		
STRUTTURE	S.01	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni Note: CDD	0,70	133.478,72
STRUTTURE	S.02	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni	0,50	967.834,25
EDILIZIA	E.08	Sanità, Istruzione, Ricerca	0,95	2.109.253,34
IMPIANTI	IA.01	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,75	86.553,31
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	V.02	Viabilità ordinaria	0,45	142.846,11

IMPIANTI	IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,85	428.305,91
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	1,15	457.274,33

È richiesta, altresì, l'esecuzione di tutte le prove, le verifiche, l'acquisizione di tutte le certificazioni e quant'altro previsto dalla normativa vigente e da quella che dovesse intervenire fino alla data dell'ultimazione dei lavori.

L'esecuzione delle prestazioni (di progettazione ed esecuzione lavori) dovrà sempre e comunque essere effettuata a perfetta regola dell'arte e l'affidatario dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

3.1 Termine di esecuzione della prestazione

Il tempo utile per dare ultimate le prestazioni oggetto dell'appalto integrato, relative alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione dei lavori, è di **820 giorni**, così suddivisi:

- 90 giorni, naturali consecutivi, per la consegna del progetto esecutivo, decorrenti dalla consegna delle attività di progettazione;

- 730 giorni, naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La stipulazione del contratto avverrà entro trenta giorni dall'aggiudicazione senza previsione del termine dilatorio ai sensi dell'articolo 18, commi 3 lett. d) del Codice.

È facoltà del Comune di Cantù procedere in via d'urgenza alla consegna delle prestazioni oggetto dell'appalto integrato, dopo l'aggiudicazione, nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D.Lgs 36/2023.

L'esecuzione dei lavori avrà luogo dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune di Cantù.

3.2 Revisione dei prezzi, anticipazione e premio di accelerazione

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater dell'art. 60 del Codice con rinvio all'allegato II.2-bis, secondo quanto indicato nello schema di contratto e/o nel capitolato speciale, allegati al presente disciplinare.

Premio di accelerazione: La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione di cui all'art. 5 del documento "appendice al CSA" qualora l'ultimazione dei soli lavori avvenga in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente.

3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120 comma 1 del Codice: il contratto di appalto potrà essere modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento, nei termini ed alle condizioni previste dall'art. 120 del Codice e a quanto indicato al Capitolato speciale d'appalto.

3.4 Finanziamento dell'intervento

L'appalto è finanziato per l'importo di € 3.082.000,00 con fondi del Comune di Cantù e per l'importo di € 2.500.000,00 con contributo di Regione Lombardia.

Art. 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Alla presente procedura possono partecipare gli operatori economici indicati dall'articolo 65 del Codice.

Per l'espletamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 66 del Codice, come nello stesso individuati.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi paragrafi del presente Disciplinare di Gara.

Ai sensi dell'art. 44 del Codice, trattandosi di appalto integrato, l'operatore economico concorrente deve possedere i requisiti prescritti per l'esecuzione delle opere e per i progettisti (certificazione SOA per progettazione e costruzione), oppure, se provvisti di sola certificazione SOA per l'esecuzione delle opere, avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTISTI

Ai fini della redazione del progetto esecutivo relativo alla presente procedura l'operatore economico può quindi:

- effettuare direttamente e autonomamente la progettazione, in quanto in possesso di attestazione (SOA) per la progettazione e costruzione, avendo nel proprio organico uno staff tecnico di progettazione, qualificato secondo i requisiti prescritti nel presente disciplinare;
- costituirsi in raggruppamento con operatori qualificati per la progettazione;
- affidare la progettazione a soggetti esterni qualificati, singoli o tra loro riuniti, ai sensi dell'art. 66 del Codice, indicando in sede di offerta il nominativo o la ragione sociale, in possesso dei requisiti prescritti per la presente procedura (in tal caso il contratto è stipulato esclusivamente fra la stazione appaltante ed il concorrente qualora aggiudicatario, in quanto il progettista indicato non **assume la qualifica di concorrente**), **dichiarando che intende soddisfare il possesso dei requisiti richiesti per la progettazione ricorrendo a tale/i soggetto/i qualificato/i ai sensi dell'art. 66 del Codice.**

Si segnala che ciascun progettista, che sia interno allo staff, indicato o raggruppato come mandante oppure costituito in una qualsiasi delle forme di cui all'art. 66 del Codice, deve essere in possesso, oltre che dei requisiti speciali di cui all'art. 100, comma 1, del Codice richiesti dal presente disciplinare, anche dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. da 94 a 98 del Codice, nonché possedere i requisiti dettati dalla parte V dell'allegato II.12 del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65 e 66 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- ✓ partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- ✓ partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- ✓ partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- ✓ partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d), del Codice, ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista

di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi degli artt. 46-48 e 84 ss. del D.Lgs. 12.01.2019 n. 14 e ss.mm.ii. (recante il "Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza"), può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, in qualità di mandante, e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale, sulla base dei seguenti principi:

- a) la presentazione di una domanda di concordato in bianco o con riserva, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 14/2019 e ss.mm.ii. non integra una causa di esclusione automatica dalle gare pubbliche, per perdita dei requisiti generali, essendo rimesso in primo luogo al giudice fallimentare in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 95, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 14/2019 e al quale l'operatore che ha chiesto il concordato si deve tempestivamente rivolgere fornendo all'uopo le informazioni necessarie, valutare la compatibilità della partecipazione alla procedura di affidamento in funzione e nella prospettiva della continuità aziendale;
- b) la partecipazione alle gare pubbliche è dal legislatore considerata, a seguito del deposito della domanda di concordato anche in bianco o con riserva, come un atto che deve essere comunque autorizzato dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato, ai sensi dell'art. 95, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 14/2019; a tali fini l'operatore che presenta domanda di concordato in bianco o con riserva è tenuto a richiedere senza indugio l'autorizzazione, anche qualora sia già partecipante alla gara, e ad informarne prontamente la stazione appaltante;
- c) l'autorizzazione giudiziale alla partecipazione alla gara pubblica deve intervenire entro il momento dell'aggiudicazione della stessa, non occorrendo che in tale momento l'impresa, inclusa quella che ha presentato domanda di concordato in bianco o con riserva, sia anche già stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale.

In questo caso il concorrente deve dichiarare, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Art. 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice viene accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

Ai sensi dell'art. 65 comma 2 lettera d) e art. 67, comma 3 del Codice, in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 66, comma 1, lettera g) del Codice, i requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, devono

essere posseduti dal Consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità a adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico **non è escluso**. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.1 Altre cause di esclusione

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

Art. 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile al link [Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE - www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) tutti i documenti necessari alla comprova dei requisiti richiesti per la presente procedura, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 e dei commi 1 e 3 dell'art.67, comma 5 del codice, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, ovvero facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto previsto dall'allegato II.12 al codice.

A dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale gli operatori economici e i progettisti indicati compileranno il modello DGUE reso disponibile in piattaforma

6.1 Requisiti di idoneità professionale

Il concorrente ai fini della partecipazione dovrà possedere, a pena di esclusione, i requisiti di idoneità professionale di seguito dettagliati:

Per gli esecutori delle opere:

- a) **iscrizione nel Registro delle Imprese CCIAA**, oppure nell'Albo delle Imprese artigiane o presso il competente ordine professionale per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (per gli estremi dell'iscrizione compilare il DGUE).

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

In caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari, i requisiti sopra indicati devono essere posseduti dall'impresa mandataria/consorzio, quanto dalle imprese mandanti/consorziate.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante, anche tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per i progettisti:

- b) possesso dei requisiti di partecipazione descritti all'allegato II.12, Parte V) del Codice, art. 34 e seguenti.

Tutti i progettisti presenti nel gruppo di lavoro dovranno comunque rendere individualmente le dichiarazioni di cui al modello DGUE, nelle parti pertinenti.

6.2 Requisiti del gruppo di lavoro per l'esecuzione della progettazione

Ai fini dell'espletamento dell'incarico di progettazione, è richiesta una struttura che assicuri le seguenti professionalità/ruoli/funzioni (che l'operatore economico indicherà già in sede di presentazione dell'offerta, compilando l'allegato denominato "Gruppo di Lavoro").

Il Gruppo di Lavoro deve essere composto da almeno **due** professionisti diversi.

Ciascun professionista del gruppo di lavoro sarà nominativamente responsabile dei servizi resi.

RUOLO	REQUISITI	NOTE
Progettista architettonico	Laurea magistrale o quinquennale. Abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, nella sezione "A" del relativo albo professionale ed in regola con i crediti formativi previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto	(può coincidere con una delle altre figure previste)
Strutturista	Laurea magistrale o quinquennale. Abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, nella sezione "A" del relativo albo professionale ed in regola con i crediti formativi previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto	(può coincidere con una delle altre figure previste)
Progettista impianti meccanici	Tecnico in possesso di abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto	(può coincidere con una delle altre figure previste)
Progettista impianti elettrici	Tecnico in possesso di abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale, ovvero abilitato all'esercizio della professione	(può coincidere con una delle altre figure previste)

	secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto	
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione	Tecnico abilitato quale Coordinatore della sicurezza nei cantieri in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs.81/08.	(può coincidere con una delle altre figure previste)

I suddetti requisiti sono soddisfatti dal concorrente mediante una delle seguenti modalità:

- nel caso di impresa in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, la stessa deve indicare i nominativi dei professionisti del proprio staff tecnico, in possesso di tutti i requisiti richiesti ai punti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4, che svolgeranno i servizi tecnici richiesti;
- nel caso di impresa in possesso di attestazione SOA per sola costruzione:
 - mediante uno o più progettisti associati, in possesso dei necessari requisiti, in raggruppamento temporaneo con l'impresa di costruzioni;
 - mediante uno o più progettisti incaricati dall'operatore economico concorrente, in possesso dei necessari requisiti.

Ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II.12) al Codice, i raggruppamenti temporanei devono prevedere, a pena di esclusione, la presenza di almeno un giovane professionista, laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, quale progettista.

I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dalla stazione appaltante al concorrente.

I soggetti di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 66 sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico – il cui nominativo deve essere specificatamente indicato nei modelli allegati al presente disciplinare - con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

Dovrà essere indicato quale professionista ricoprirà il ruolo di **referente della progettazione**, che avrà compiti di coordinamento delle varie figure professionali e con cui la stazione appaltante si interfacerà.

I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti espressamente previsti dall'All. II.12 al D.lgs. 36/2023, parte V artt. 34 e ss., che si intendono qui materialmente riportati.

Per il/i professionista/i che espleta/no l'incarico di progettazione oggetto dell'appalto:

Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia:

Iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni presentate in sede di gara, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il/i professionista/i che espleta/no l'incarico di progettazione oggetto dell'appalto (impianti meccanici ed impianti elettrici):

iscrizione agli appositi albi professionali previsti e abilitazione allo svolgimento delle prestazioni, nei limiti delle competenze previste dei rispettivi ordinamenti professionali, purché dotati della pertinente specializzazione, esperienza e capacità tecnica in relazione alla natura e alla complessità dell'incarico.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:

I requisiti di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni presentate in sede di gara, il nominativo, la qualifica professionale e i dati relativi al possesso dei requisiti suddetti del professionista incaricato.

Per tutte le tipologie di società e per i consorzi:

- iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

6.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Per l'esecuzione dei lavori:

possesso dei **requisiti minimi** stabiliti dall'art. 100 c. 4 D.lgs. 36/2023: l'**attestazione** in corso di validità, rilasciata da una **SOA** (allegato II.12 del D.lgs. 36/2023) regolarmente autorizzata, dovrà documentare la qualificazione per l'esecuzione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. La qualificazione dovrà coprire l'intero importo dell'appalto lavori posto a base di gara così come dettagliato al successivo paragrafo 6.5.

Per i progettisti:

Ai sensi dell'art. 40 comma 1 bis dell'allegato II.12 del Codice, i requisiti economico-finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere.

L'operatore economico dichiara il possesso del requisito, indicando la polizza e il massimale della copertura assicurativa nel DGUE.

6.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Per l'esecuzione dei lavori:

possesso dei requisiti minimi stabiliti dall'art. 100 c. 4 D.lgs. 36/2023: l'**attestazione** in corso di validità, rilasciata da una **SOA** (allegato II.12 del D.lgs. 36/2023) regolarmente autorizzata, dovrà documentare la qualificazione per l'esecuzione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. La qualificazione dovrà coprire l'intero importo dell'appalto lavori posto a base di gara così come dettagliato al successivo paragrafo 6.5.

Per i progettisti:

Ai sensi dell'art. 40 comma 1 bis dell'allegato II.12 del Codice ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale gli operatori economici partecipanti dovranno produrre:

- un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, sia almeno **pari all'importo inerente ai lavori della rispettiva categoria e ID**.

I servizi presi in considerazione dovranno fare riferimento alla medesima categoria e non necessariamente alla stessa destinazione funzionale e avere grado di complessità almeno pari a quello dei servizi da affidare. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>	Importo servizi da comprovare con prestazioni analoghe
	Codice	Descrizione			
STRUTTURE	S.01	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni Note: CDD	0,70	133.478,72	133.478,72
STRUTTURE	S.02	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni	0,50	967.834,25	967.834,25
EDILIZIA	E.08	Sanità, Istruzione, Ricerca	0,95	2.109.253,34	2.109.253,34
IMPIANTI	IA.01	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,75	86.553,31	86.553,31
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	V.02	Viabilità ordinaria	0,45	142.846,11	142.846,11
IMPIANTI	IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,85	428.305,91	428.305,91
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	1,15	457.274,33	457.274,33

I servizi qualificanti il requisito in oggetto sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori correlati, se su committenza pubblica. ***Sono ammessi anche servizi svolti per committenti privati, ma in tal caso i correlati lavori dovranno essere ultimati alla data di pubblicazione del presente bando, alla luce della giurisprudenza amministrativa prevalente in materia.***

Ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, sono ricompresi anche ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.

Qualora i servizi siano stati espletati in associazione con altri soggetti, dovranno essere specificate le quote dei servizi effettivamente prestati dai soggetti dichiaranti.

La comprova del requisito è fornita mediante acquisizione degli attestati di regolare esecuzione dei servizi di ingegneria dichiarati in sede di gara, con indicazione delle classi e categorie di progettazione, l'importo, il periodo di espletamento, l'ente committente.

In caso di servizi di architettura e ingegneria resi e fatturati per committenti privati, ai fini della valutabilità degli stessi, dovrà essere presentata, oltre all'attestato di regolare esecuzione, copia conforme dell'atto di conferimento dell'incarico e delle fatture unitamente a copia del permesso a costruire o altro titolo edilizio.

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria il requisito è dato dalla sommatoria dei servizi relativi a lavori realizzati da ciascuna società consorziata.

La comprova del requisito è fornita nel FVOE mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione dei servizi dichiarati nell'elenco;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.5 Requisiti speciali per l'esecuzione dei lavori

Gli operatori economici partecipanti devono possedere la qualificazione SOA per categoria e classifica di seguito specificata:

CAT.	CL.	IMPORTO	INDICAZIONI SPECIALI	
			TIPOLOGIA OPERE	SPECIFICHE
OG1	IV	2.109.253,34 €	PREVALENTE	Qualificazione in proprio oppure: - RTI con impresa qualificata; - AVVALIMENTO AmMESSO subappalto ai sensi dell'art. 119 del Codice
OG11	III	972.133,55 €	SCORPORABILE (Interamente subappaltabile)	- qualificazione in proprio oppure - RTI con impresa qualificata; - AVVALIMENTO oppure - Subappalto qualificante
OS32	III	967.834,25 €	SCORPORABILE (Interamente subappaltabile)	- qualificazione in proprio oppure - RTI con impresa qualificata; - AVVALIMENTO oppure - Subappalto qualificante

OG3	I	142.846,11 €	SCORPORABILE (Interamente subappaltabile)	- qualificazione in proprio (anche ai sensi dell'art. 28 allegato II.12 del Codice); oppure - RTI con impresa qualificata; - AVVALIMENTO oppure - Subappalto qualificante
OS21	I	133.478,72 €	SCORPORABILE (Interamente subappaltabile)	- qualificazione in proprio (anche ai sensi dell'art. 28 allegato II.12 del Codice); oppure - RTI con impresa qualificata; - AVVALIMENTO oppure - Subappalto qualificante

I lavori appartenenti alla **categoria prevalente OG1** devono essere eseguiti in misura prevalente (almeno il 51% dell'importo) dall'operatore economico aggiudicatario e sono subappaltabili solo per la quota rimanente; i lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, come indicati nella tabella sopra riportata con i relativi importi, sono scorporabili e interamente subappaltabili secondo le condizioni del Codice.

Si specifica che, ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 del Codice, in caso di ricorso al subappalto per le categorie scorporabili l'operatore economico deve essere in possesso della categoria prevalente per una classifica che copra l'importo della prevalente e delle opere scorporabili che intende subappaltare.

Per le categorie di lavori non possedute in proprio, il concorrente è tenuto a compilare nella domanda di partecipazione e dare espressa indicazione anche nel DGUE - parte II lettera D alla voce "*Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento*" - della volontà di ricorrere a **subappalto qualificante** specificando la categoria di opere e la percentuale di subappalto. La mancata espressa dichiarazione, con indicazione della necessità del subappalto, non essendo sanabile in sede di soccorso istruttorio, è causa di esclusione per difetto di qualificazione.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, allegato II.12, D.Lgs 36/2023, "la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Precisazione con riferimento alla validità dell'attestazione SOA

in caso di scadenza dell'attestazione SOA (o del previsto termine triennale per la verifica del mantenimento dei requisiti) nei 90 giorni precedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il concorrente è obbligato a produrre il contratto stipulato (prima dei 90 giorni) con la stessa o altra Società Organismo di Attestazione per il rinnovo, nel rispetto degli articoli 16 e 17 dell'Allegato II.12 al Codice.

La relativa documentazione dovrà essere inserita nella busta amministrativa.

6.6 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

Per l'esecuzione dei lavori i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel complesso fermo restando, ai sensi dell'art. 68, comma 11 del Codice la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'art. 68, comma 11 e dell'articolo 30 comma 2 dell'Allegato II.12, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Per la progettazione

Requisiti di idoneità professionale.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I progettisti facenti parte del raggruppamento dovranno comunque rendere individualmente le dichiarazioni di cui al modello DGUE, nelle parti pertinenti.

I requisiti nell'allegato II.12, parte V, del codice devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato o indicato in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II.12.

Con riferimento alla struttura operativa il requisito relativo all'iscrizione all'Albo e al possesso dell'abilitazione qualificante per la prestazione da svolgere è posseduto dai professionisti che nella struttura operativa stessa sono incaricati dell'esecuzione delle diverse prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito di capacità economica finanziaria deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisito di capacità tecnico professionale

I requisiti di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel complesso.

6.7 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Per l'esecuzione dei lavori

I soggetti di cui all'art.65 comma 2, lett. b) c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) sono disciplinati dall'allegato II.12.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice per gli appalti di lavori che il consorzio esegue tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI:

Esecuzione della progettazione

I consorzi stabili devono possedere i requisiti ai sensi dell'Allegato II.12 al Codice nei termini di seguito indicati.

I requisiti dell'Allegato II.12 al Codice devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 38 del citato allegato;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 34 del citato allegato. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo e al possesso dell'abilitazione qualificante per la prestazione da svolgere è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle diverse prestazioni oggetto dell'appalto.

Art. 7. AVVALIMENTO

È ammesso il ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D.lgs. 36/2023 che si intende richiamato integralmente.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente punto 6.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

In particolare, ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 104, comma 2 del Codice, il contratto di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta. L'impresa ausiliaria dovrà altresì trasmettere la propria attestazione di qualificazione SOA (art. 104, comma 5, 1° periodo del Codice).

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dagli articoli 5 e dichiararli presentando un proprio eDGUE-IT, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio eDGUE-IT, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla documentazione amministrativa il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

In caso di avvalimento con indicazione di Consorzio/Consorzio Stabile quale impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 7 possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio. Il Consorzio "designato" dovrà presentare le documentazioni richieste nel precedente paragrafo, ed indicare i requisiti maturati, presentando l'Allegato A alla lettera/disciplinare, a pena di esclusione dalla gara.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro **10 (dieci)** giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato ai sensi dell'art. 119 d.lgs. 36/2023.

È necessario porre la massima attenzione nella compilazione dell'eventuale dichiarazione di voler ricorrere al subappalto, in particolare per quanto riguarda la categoria di opere scorporate, in quanto la mancanza della dichiarazione di voler ricorrere al subappalto per le eventuali categorie scorporate a qualificazione obbligatoria nel caso di cd. subappalto "necessario" o "qualificatorio" non può essere sanato facendo ricorso all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice e, pertanto, nel caso in cui il concorrente non possieda in proprio le qualificazioni richieste per tutte le categorie di opere indicate al paragrafo 6.5, verrà escluso.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONE DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente, compilando gli appositi campi previsti nella domanda di partecipazione, per la sola parte relativa all'esecuzione dei lavori, dichiara di impegnarsi, ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 57 comma 1 del Codice e dall'Allegato II.3:

- una quota pari almeno al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari almeno al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei

livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Art. 10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 48, comma 4 e 53, comma 1 del “nuovo Codice” per la presente procedura, il cui importo è inferiore alla soglia Comunitaria, non è richiesta la garanzia provvisoria.

Art. 11. SOPRALLUOGO

Per la presente procedura di gara non è previsto obbligo di sopralluogo assistito e non verrà rilasciato alcun certificato di attestazione ai fini della partecipazione. L'operatore economico interessato potrà comunque prendere visione autonomamente dei luoghi che saranno sede di cantiere ai fini della presentazione dell'offerta.

Art. 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00** secondo le modalità di cui alla delibera **n. 524 del 22 dicembre 2025 (Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2026)** pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

La Stazione Appaltante accerta il pagamento del contributo mediante l'inserimento della relativa attestazione di pagamento nella documentazione di gara, come più avanti indicato.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima dell'avvio della valutazione dell'offerta anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Secondo il principio enunciato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 9.06.2025 “L'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'articolo 213 del Codice dei contratti pubblici del 2016 (e anche dall'articolo 222 del Codice dei contratti pubblici del 2023), va interpretato nel senso che, fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all'Autorità nazionale anticorruzione, vi è il divieto legale di esaminare l'offerta dell'operatore economico e, se neppure risulti il pagamento a seguito del soccorso istruttorio, la stazione appaltante deve dichiarare tale offerta inammissibile”.

Art. 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma certificata. Non sono considerate valide le offerte presentate con modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Le modalità operative per la presentazione, a mezzo piattaforma telematica, delle offerte e per il caricamento di tutta la documentazione meglio specificata ai successivi paragrafi (contenuto della busta "A - documentazione amministrativa"), (contenuto della busta "B - offerta tecnica"), (contenuto della busta "C - offerta economica) sono illustrate nel documento denominato "Guida per la presentazione di un'offerta telematica", parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara, disponibile nell'area pubblica della piattaforma nella sezione "Informazioni", alla voce "Istruzioni e manuali".

La gara verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma accessibile dal sito internet indicato all'art. 1 del presente documento.

**IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE È FISSATO
ALLE ORE 10:00 DEL GIORNO 12.10.2026**

La piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'"OFFERTA" è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;**
- B – Offerta tecnica;**
- C – Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica anche a Sistema la forma di partecipazione e elenca gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Art. 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente disciplinare.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato al momento della richiesta. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Art. 15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la piattaforma per allegare la documentazione di seguito specificata in dettaglio che dovrà essere caricata nella busta documentazione amministrativa:

- a) domanda di partecipazione (ALL. 1)
- b) attestazione pagamento imposta di bollo € 16,00
- c) DGUE Response-dichiarazione dei requisiti di tutti i soggetti coinvolti nella procedura di gara
- d) dichiarazione composizione gruppo di lavoro (ALL. 2)
- e) dichiarazione integrativa progettista (ALL.3)
- f) versamento contributo ANAC;
- g) documentazione per i soggetti associati;
- h) documentazione in caso di avvalimento;
- i) documentazione eventuale - in caso di operatori economici con più di 50 dipendenti: rapporto sulla situazione del personale
- j) copia certificazione SOA ed eventuale Documentazione procedura di Rinnovo SOA o Verifica Triennale
- k) patto di integrità (ALL. 4)

La documentazione dovrà essere prodotta come di seguito descritto:

A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (allegato 1)

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante Provinciale, in adempimento a quanto disposto da ANAC che è inserito nella documentazione di gara (allegato 1). Costituisce allegato obbligatorio alle dichiarazioni che devono essere fornite mediante il DGUE.

La domanda è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

B. IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

C. DGUE Response

Il concorrente presenta il Documento di gara unico europeo (DGUE), di cui all'art. 91 comma 3 del D. Lgs 36/2023.

Il DGUE dovrà essere compilato esclusivamente **attraverso l'applicazione cloud di Maggioli. Pertanto, l'operatore economico dovrà procedere a sistema con la funzionalità "apri con M-DGUE"**, che permette la compilazione del file XML Response conformemente alle specifiche e DGUE IT definite da AgID consentendo agli utenti di trattare i file mediante un'interfaccia di semplice e chiaro utilizzo.

Ciascun Operatore Economico può partecipare alla gara compilando l'XML Response.

L'M-DGUE deve essere presentato:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- nel caso di ricorso all'avvalimento dall'operatore economico partecipante e dall'impresa ausiliaria che presta i requisiti.
- dai progettisti inseriti nel gruppo di lavoro

Al termine dell'inserimento dei dati, si richiede di generare, per ogni DGUE compilato, anche il file in formato .pdf da allegare, firmato digitalmente, alla documentazione di gara.

In caso di partecipazione in RTI dovrà essere prodotto un file XML Response per ogni componente del raggruppamento; dovrà essere prodotto un XML Response anche per eventuali soggetti ausiliari; in caso di consorzi, dovrà essere prodotto un XML Response dal consorzio e dalle consorziate designate per l'esecuzione di lavori. Il file XML Response dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, con firma digitale valida dal Legale Rappresentante dell'Impresa concorrente o da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura (per i concorrenti non residenti in Italia: documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza).

I file in formato XML devono essere caricati singolarmente sulla piattaforma digitale nel loro formato originale (nel caso venissero inseriti all'interno di file di archivio compressi, come ad esempio .ZIP o simili, il sistema non sarà in grado di aprire i file dei DGUE in formato XML).

Ulteriori indicazioni riguardo le modalità per compilare e presentare il DGUE sono indicate nella Guida "Integrazione M-DGUE: compilazione del DGUE elettronico italiano eDGUE- IT conforme alle specifiche tecniche AgID.

L'operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023; in particolare: - in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico; - in caso di società in nome collettivo: socio amministratore e direttore tecnico; - in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico, - in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica e, nel caso di socio unico persona giuridica, gli amministratori di quest'ultima. In tutti i casi di cui sopra dovrà essere indicato, se presente, l'amministratore di fatto.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data della presente lettera di invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante Provinciale la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante Provinciale ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Le dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la dichiarazione è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Nel caso di aggregazioni di retisti:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, le dichiarazioni devono essere sottoscritte dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Le dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente alla documentazione amministrativa copia conforme all'originale

della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

D. DICHIARAZIONE COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO (allegato 2)

Le dichiarazioni relative al gruppo di lavoro sono redatte secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante Provinciale inserito nella documentazione di gara e devono essere compilate e restituite firmate digitalmente dal concorrente e da tutti i progettisti indicati nel modello.

E. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PROGETTISTA (allegato 3)

Le dichiarazioni integrative dei progettisti sono redatte secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante Provinciale inserito nella documentazione di gara e devono essere compilate e restituite firmate digitalmente come indicato nel modello stesso.

F. ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC

L'offerta dovrà essere accompagnata, quale condizione di ammissibilità dell'offerta medesima, e a pena di esclusione dalla gara, da file contenente la scansione della ricevuta del versamento del contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005, così come indicato al precedente art. 13.

Il sistema di pagamento renderà noto l'importo dovuto, in caso di difformità con l'importo sopra indicato, l'operatore economico è tenuto al versamento di quanto richiesto dal sistema di pagamento dell'Autorità.

G. EVENTUALE IN CASO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI OPERATORI ECONOMICI NON ANCORA COSTITUITA

Dichiarazione, resa e firmata digitalmente dal legale rappresentante di ogni operatore economico raggruppando o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma attestante:

- ✓ nel caso dell'operatore economico mandatario (capogruppo): dichiarazione di impegno a costituire, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una Associazione Temporanea di Operatori economici prima della sottoscrizione del contratto, con qualifica di capogruppo, conformandosi alla disciplina dettata dall'art. 68 del D. Lgs. 36/2023, indicando altresì le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che andrà ad eseguire;
- ✓ nel caso dell'operatore economico mandante: dichiarazione di impegno a costituire, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una Associazione Temporanea di Imprese prima della sottoscrizione del contratto, con qualifica di mandante, conformandosi alla disciplina dettata dall'art. 68 del D. Lgs. 36/2023, indicando altresì le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che andrà ad eseguire.

H. EVENTUALE SOLO IN CASO DI RICORSO ALL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO

Il concorrente deve allegare la documentazione prevista dall'art. 104 e dall'art. 26 dell'allegato II.12 del Codice.

Il concorrente dovrà provvedere alla compilazione della lettera C parte II del DGUE con indicazione della/e impresa/e ausiliaria/e dei requisiti oggetto dell'avvalimento.

In caso di partecipazione alla gara mediante il ricorso all'istituto dell'avvalimento l'operatore economico dovrà fornire nella documentazione amministrativa la dichiarazione, resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ogni Impresa concorrente o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma attestanti l'avvalimento dei requisiti necessari con indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore economico ausiliario.

Documentazione da presentarsi da parte della/e ditta/e ausiliaria/e, resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma:

- a) **DGUE** compilato e successivamente generato utilizzando il modello elettronico disponibile sulla piattaforma e firmato digitalmente dal legale rappresentante;
Al DGUE dovranno essere allegate, utilizzando esclusivamente il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, le **dichiarazioni negoziali integrative (Allegato 2)**.
- b) **dichiarazione sostitutiva** dell'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento e con la quale si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c) **originale o copia autentica del contratto** ovvero file in formato .pdf del contratto, firmata digitalmente, con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante Provincia di Como a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- d) copia sottoscritta del **patto di integrità**.

I. EVENTUALE - IN CASO DI OPERATORI ECONOMICI CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI: RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE

L'operatore economico dovrà presentare copia dell'ultimo rapporto redatto con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità di cui al D.lgs. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Si precisa che, qualora le imprese non abbiano trasmesso il suddetto rapporto nei termini previsti dal richiamato articolo 46 del codice delle pari opportunità, esse sono tenute a predisporlo e a trasmetterlo, contestualmente alla sua produzione in sede di gara, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

J. PATTO DI INTEGRITÀ DELLA PROVINCIA DI COMO (allegato 4)

Il documento da inserire nella busta amministrativa è allegato agli atti di gara e si intende accettato in tutte le sue parti mediante **apposizione di firma digitale** del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici e di consorzi e dell'Impresa ausiliaria in caso di avvalimento.

ATTENZIONE: Ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs 36/23 tutti i documenti costituenti l'offerta nel suo complesso, saranno resi disponibili e accessibili, pertanto, è responsabilità di ciascun concorrente evitare di riportare all'interno dei documenti presentati, dati sensibili così come individuati dalla normativa sulla privacy. NON DEVONO ESSERE ALLEGATI I DOCUMENTI DI IDENTITÀ

Art. 16. BUSTA TELEMATICA "OFFERTA TECNICA"

Al termine dell'inserimento della documentazione nella busta amministrativa, l'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica, nella pagina "**Invio buste telematiche offerta**" nell'apposito campo "**Busta tecnica**".

L'offerta tecnica deve contenere la **relazione tecnica** che comprenderà la descrizione ed il dettaglio di quanto ritenuto necessario ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nella tabella al successivo art. 18.1

In caso di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nella predisposizione della proposta tecnico-organizzativa il concorrente è tenuto ad indicare le attività strumentali e di supporto per le quali si è avvalso di detti sistemi.

Tutto quanto proposto nell'offerta tecnica è vincolante per l'operatore economico nell'esecuzione del servizio in caso di aggiudicazione.

Note per la stesura della Relazione Tecnica e avvertenze

La relazione tecnica dovrà:

- essere redatta in lingua italiana e resa in formato digitale .pdf;
- contenere un indice analitico;
- essere numerata in ogni pagina;
- riportare una numerazione progressiva per ogni paragrafo;
- **utilizzare gli esatti titoli e l'ordine in cui vengono proposti gli elementi di valutazione di cui al paragrafo 18.1.1 del presente disciplinare**, in modo tale da consentire alla Commissione giudicatrice l'attribuzione dei punteggi di valutazione secondo i criteri ivi previsti;
- dovrà essere formata da un massimo di **40 pagine in formato A4** (testo e grafici compresi), esclusi eventuali indice e copertina;
- non contenere alcun riferimento, a pena di esclusione, che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, il contenuto dell'offerta economica.

Verranno computati come allegati alla relazione, e quindi non conteggiati nel numero massimo di pagine:

- **eventuali curricula (con riferimento al criterio n. 5. 1);**
- **certificazioni ambientali (con riferimento al criterio n. 6. 1).**

Qualora la relazione fosse di maggior lunghezza rispetto a quanto sopra indicato, non verrà sottoposta a valutazione tutta la parte eccedente il numero massimo di pagine stabilito.

Non verranno valutati ulteriori allegati rispetto alle prescrizioni sopra dettagliate.

16.1 Dichiarazione di segretezza offerta tecnica

Si richiede una dichiarazione firmata, contenente i dettagli dell'offerta tecnica coperti da riservatezza, argomentando e comprovando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare, secondo quanto ampiamente illustrato ai sensi dell'art. 31 del presente disciplinare di gara relativo all'accesso agli atti.

Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Si sottolinea che, generiche motivazioni di “costituiscono know how aziendale” o “frutto dell'esperienza maturata nel corso degli anni di attività” in relazione a parti dell'offerta sottoposte a valutazione della Commissione, non saranno ritenute idonee, secondo gli orientamenti della Giurisprudenza, ormai consolidata sul punto, per i quali si rinvia, ex multis, alla sentenza. Cons. Stato, Sez. V, 7 gennaio 2020, n. 64 che ribadisce:

“l'esistenza di un segreto tecnico-commerciale deve essere dimostrata in coerenza con la definizione normativa contenuta nel Codice della proprietà industriale, di cui all'art. 98 del d.lvo 10 febbraio 2005 n. 30, che richiede, ai fini della tutela, che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni

tecnico industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate.”

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La suddetta dichiarazione dovrà essere inserita nell'apposito campo della piattaforma relativo alla Dichiarazione di segretezza della documentazione tecnica.

SOTTOSCRIZIONE della documentazione tecnica

Tutta la documentazione di cui sopra costituente l'offerta tecnica deve, pena la non attribuzione del punteggio al relativo elemento di valutazione, risultare sottoscritta digitalmente:

- in caso di concorrente singolo: dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa;
- in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito: dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese o professionisti raggruppati;
- in caso di raggruppamento temporaneo costituito: dal legale rappresentante della mandataria.

L'operatore economico allegnerà in piattaforma i documenti sopra richiamati tramite il tasto “Sfoggia” e selezionando l'allegato interessato.

Porre sempre attenzione ai limiti imposti sulle dimensioni dei singoli file e complessive per tutti i file allegati alla Busta tecnica, visualizzati nella pagina.

Dopo aver fatto l'upload della cartella contenente i file firmati digitalmente, si potrà tornare al menu principale per proseguire con la successiva fase dell'Offerta Economica.

Art. 17. BUSTA TELEMATICA “OFFERTA ECONOMICA”

Tornando al menu principale, per accedere alla busta economica è sufficiente cliccare sull'omonima voce presente nella schermata.

La compilazione “busta economica” deve avvenire in conformità a quanto di seguito indicato.

Il concorrente dovrà inserire, **a pena di esclusione**, l'offerta economica utilizzando il modello “*Schema di offerta economica*”, messo a disposizione dalla stazione appaltante sulla piattaforma, che dovrà:

- scaricare e salvare sul proprio pc;
- compilare con particolare riferimento a: i due ribassi richiesti (ribasso “*Ai*”: ribasso offerto sull'importo posto a base d'asta per l'esecuzione dell'appalto e ribasso “*Ri*”: ribasso offerto sul **35%** dell'importo posto a base d'asta per la progettazione esecutiva): verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;
- i costi aziendali dell'impresa, espressi in euro, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i propri costi della manodopera, stimati per l'esecuzione dell'appalto, espressi in euro;
- trasformare il file in pdf e sottoscrivere digitalmente il documento;
- caricare sulla piattaforma mediante upload nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico dovrà controllare che tutti i dati inseriti nel modello “*Schema di offerta economica*” siano corretti, per poi procedere con la firma digitale e l'upload del documento firmato. Si rimanda al

documento “Guida alla presentazione offerte telematiche” per la guida dettagliata delle operazioni da effettuare per il caricamento dell’offerta.

Si precisa che i ribassi percentuali offerti (“*Ai*” e “*Ri*”) saranno utilizzati dalla stazione appaltante per determinare il punteggio economico delle offerte, come illustrato al successivo art. 18.3.

Art. 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 108, comma 2 lett. e) del Codice.

Le offerte per la presente gara sono composte da:

- una parte tecnico-qualitativa, nella quale devono essere esplicitati da parte di ciascun Operatore Economico partecipante, le caratteristiche rilevanti come individuate al punto 18.1 (“*Offerta tecnica*”) del presente disciplinare;
- una parte economica rappresentata dall’offerta economica come indicata al punto 18.3 (“*Offerta economica*”) del presente disciplinare.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

<i>Offerte</i>	<i>Punteggio massimo</i>
Offerta TECNICA	Punti 80
Offerta ECONOMICA	Punti 20
Totale	Punti 100

Il punteggio complessivo dell’offerta di ciascun concorrente sarà dato dalla sommatoria del punteggio ottenuto per la parte tecnica e per la parte economica.

Il punteggio massimo attribuibile al Concorrente è pertanto pari a 100 punti.

L’aggiudicazione sarà disposta dunque a favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo.

La Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 93 del Codice, procederà alla valutazione degli elementi compositivi delle offerte, secondo quanto di seguito specificato, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla normativa.

In riferimento all’aggiudicazione, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di:

- procedere con l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
- aggiudicare, in caso di parità di punteggio, la gara al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio nell’offerta tecnico-qualitativa ed in caso di parità di punteggio anche nell’offerta tecnico-qualitativa, di procedere all’aggiudicazione per sorteggio;
- non procedere all’aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 108 comma 10 del D.lgs. n. 36/2023;
- di procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per motivi di interesse pubblico;
- procedere, in caso di mancata sottoscrizione del contratto con l’operatore economico risultato vincitore, all’aggiudicazione al secondo concorrente classificatosi nella graduatoria finale.

Al termine delle operazioni la commissione, attraverso la piattaforma Appalti&Contratti, redigerà la graduatoria finale di merito delle offerte alla declaratoria di aggiudicazione provvisoria della gara.

Poiché l'aggiudicazione avviene in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, tutti gli elementi di giudizio forniti dall'operatore economico aggiudicatario, unitamente al prezzo offerto, costituiscono obbligo contrattuale. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate e/o limitate a una parte dell'oggetto della gara.

La Stazione Appaltante non procederà all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte risulti congrua rispetto ai contenuti tecnico-qualitativi richiesti.

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

18.1.1 Criteri e punteggi previsti

Le **Offerte tecniche** saranno valutate sulla base del contenuto della documentazione presentata dai Concorrenti nella busta "Offerta tecnica".

I concorrenti possono solo proporre, nell'ambito delle proprie offerte tecniche e sempre nel rigoroso rispetto delle prescrizioni minime di capitolato e di tutte le altre condizioni degli atti posti a base di gara, miglioramenti ed integrazioni che saranno valutate secondo quanto illustrato nel presente disciplinare.

Le migliorie proposte possono essere di carattere strutturale e costruttivo e devono essere tali da non alterare l'impostazione progettuale o diminuire la funzionalità dell'opera. Le migliorie proposte sono soggette alle seguenti limitazioni:

- non sono ammesse migliorie che comportino modifiche planimetriche ed occupazionali di aree che non siano già previste dal progetto;
- non sono ammesse migliorie che comportino la necessità di acquisire nuove autorizzazioni/pareri.

Gli elementi tecnico qualitativi rilevanti per la Stazione Appaltante sono inquadrati nella seguente tabella, in schema di punteggio univoco rispondente ai criteri di valutazione delle caratteristiche tecniche, estetiche e funzionali.

La Commissione di gara appositamente nominata, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 36/2023, procederà in una o più sedute riservate alla valutazione delle offerte tecniche ammesse ed esaminate e all'attribuzione del relativo punteggio sulla base degli elementi di valutazione (espressi da criteri e sub criteri) e dei rispettivi fattori ponderali indicati nel presente Disciplinare con il metodo "aggregativo – compensatore".

I punteggi attribuibili potranno essere di tipo **Discrezionale** o **Tabellare**.

Nella colonna "Tipologia criterio" della tabella sottostante, con la lettera **D** vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice, mentre con la lettera **T** vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica

N.	CRITERIO	SUB CRITERIO	DESCRIZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA CRITERIO
1	Progettazione	1.1	Verrà valutato positivamente un team di progettazione che, sia per qualificazione ed esperienza dei professionisti che lo compongono, sia per modalità operative nella gestione ed esecuzione dell'attività progettuale, sia adeguato al raggiungimento degli obiettivi dell'intervento.	15	D
2	Organizzazione e gestione operativa della sicurezza del cantiere con aspetti migliorativi rispetto al PSC posto a base di gara	2.1	Verrà valutata positivamente una proposta di organizzazione del cantiere che, compatibilmente con gli obiettivi dell'intervento e migliorando gli standard qualitativi previsti in progetto, fornisca indicazioni rispetto a: a. modalità di controllo della sicurezza attraverso l'utilizzo degli audit;	8	D

			b. gestione operativa della sicurezza del cantiere specifiche alla gestione delle lavorazioni in quota e movimentazione dei cantieri; c. mitigazione dei disagi prodotti dall’area di cantiere e minimizzazione dell’impatto sull’ambiente, ad esempio tramite l’utilizzo di apparecchiature ad elevata efficienza e ridotta rumorosità o attraverso accorgimenti per la riduzione delle polveri.		
3	Modalità di esecuzione delle indagini preventive	3.1	Verrà valutata positivamente una proposta di esecuzione delle indagini preliminari che, in modo adeguato ed efficiente, nel rispetto dei termini temporali e degli obiettivi dell’intervento, consenta di accrescere i livelli di conoscenza diagnostica del sito.	7	D
4	Modalità di esecuzione delle lavorazioni	4.1	Verrà valutato positivamente l’impiego di: a. eventuali tecnologie innovative che permettano una maggiore velocità di esecuzione delle opere nonché la riduzione della frequenza e dell’entità dei costi degli interventi di manutenzione; b. strumenti, attrezzature, prodotti e materiali che garantiscano gli stessi obiettivi di maggiore durabilità ed economicità delle manutenzioni di cui al paragrafo precedente.	15	D
5	Professionalità coinvolte	5.1	Verrà valutato positivamente l’impiego, in fase esecutiva, di figure professionali (direttore tecnico, direttore di cantiere) in possesso di qualifiche elevate e di esperienze maturate in lavori con caratteristiche analoghe a quelle del presente appalto o delle modifiche proposte.	12	D
6	Proposte ambientali migliorative	6.1	Verrà valutato positivamente il possesso della Certificazione Ambientale ISO 14001 (Terre e rocce da scavo) come segue: Possesso della certificazione: 3 punti Mancato possesso della certificazione: 0 punti.	3	T (ON/OFF)
		6.2	Verrà valutato positivamente la previsione di reimpiegare in sito il materiale di scavo.	5	D
7	Proposte migliorative	7.1	Verrà valutata positivamente la razionalizzazione delle lavorazioni al fine della riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori.	10	D
		7.2	Verrà valutata positivamente - l’adozione di particolari sistemi e/o misure e/o procedure interne all’azienda afferenti il tema ambientale - Interventi nelle aree esterne, finalizzate al miglioramento delle attività ludico ricreative delle aree verdi esterne (ma interne al lotto).	5	D
		TOTALE punteggio attribuibile Offerta Tecnica			Punti 80

18.1.2 Soglia di sbarramento al punteggio tecnico

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a **40 punti** per il punteggio tecnico complessivo.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione finale di cui al paragrafo 18.2.5 del presente disciplinare.

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

18.2.1 Elementi soggetti all'attribuzione del punteggio discrezionale della Commissione (D)

(Per tutti i criteri ad eccezione del "6.1" della Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica)

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* (ossia per l'offerta *i-esima*) è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \times P_x$$

ove:

- P_i = punteggio del concorrente *i-esimo* (ossia dell'offerta *i-esima*)
- C_{xi} = coefficiente del criterio di valutazione "*x*" attribuito dalla Commissione al concorrente *i-esimo* (offerta *i-esima*)
- P_x = punteggio massimo attribuibile al criterio di valutazione "*x*"
- $\sum$ = sommatoria da 1 fino a *n* criteri "*x*", del prodotto dei valori: $C_{xi} \times P_x$
- x = criterio di valutazione (variabile da 1 a "*n*")
- n = numero complessivo dei criteri di valutazione

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della precedente tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica, è attribuito un coefficiente (C_{xi}), sulla base dei contenuti dell'offerta e del conseguente giudizio espresso, determinato con riguardo alla seguente tabella:

Tabella dei coefficienti (C_{xi}) di giudizio attribuibili dalla commissione

COEFFICIENTE C_{xi}	GIUDIZIO
0,00	NON CLASSIFICABILE/NON APPROPRIATO
0,20	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
0,40	INSUFFICIENTE
0,60	ADEGUATO
0,80	BUONO
1,00	OTTIMO

Ogni componente della Commissione attribuisce discrezionalmente un coefficiente, variabile tra zero e uno, secondo la tabella sopra riportata, a ciascun elemento di ciascuna offerta. Il coefficiente attribuito al singolo criterio (C_{xi}) è calcolato come la media aritmetica di tali valori.

18.2.2 Elementi soggetti all'attribuzione del punteggio tabellare (T - ON/OFF)

(Per il criterio "6.1" della "Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica")

Per gli elementi soggetti ad attribuzione di un punteggio tabellare, si procederà come di seguito descritto:

- Per i criteri e subcriteri contrassegnati con "T" nella colonna "Tipologia criterio", il punteggio previsto verrà assegnato in relazione al possesso/offerta del relativo requisito;

In merito alle certificazioni prodotte in risposta ai Criteri/Subcriteri di cui alla precedente tabella, si precisa che verranno valutate complessivamente e pertanto, in caso di RTI, ai fini dell'attribuzione del punteggio, ciascuna certificazione deve essere posseduta da almeno uno dei soggetti facente parte il raggruppamento.

- Per i criteri e subcriteri contrassegnati con "T" nella colonna "Tipologia criterio", il punteggio previsto

verrà assegnato secondo le modalità indicate per ogni elemento, nella medesima tabella.

18.2.3 Criteri motivazionali

CRITERIO 1 (totale punti 15) - Progettazione.

SUBCRITERIO 1.1 – punti 15 (criterio discrezionale D)

Verrà valutato positivamente un team di progettazione che, sia per qualificazione ed esperienza specifica dei professionisti che lo compongono, sia per modalità operative nella gestione ed esecuzione dell'attività progettuale, sia adeguato al raggiungimento degli obiettivi dell'intervento.

CRITERIO 2 (totale punti 8) - Organizzazione e gestione operativa della sicurezza del cantiere con aspetti migliorativi rispetto al PSC posto a base di gara.

SUB CRITERIO 2.1 – punti 8 (criterio discrezionale D)

Verrà valutata positivamente una proposta di organizzazione del cantiere che, compatibilmente con gli obiettivi dell'intervento e migliorando gli standard qualitativi previsti in progetto, fornisca indicazioni rispetto a:

- a. modalità di controllo della sicurezza attraverso l'utilizzo degli audit;
- b. gestione operativa della sicurezza del cantiere specifiche alla gestione delle lavorazioni in quota e movimentazione dei cantieri;
- c. mitigazione dei disagi prodotti dall'area di cantiere e minimizzazione dell'impatto sull'ambiente, ad esempio tramite l'utilizzo di apparecchiature ad elevata efficienza e ridotta rumorosità o attraverso accorgimenti per la riduzione delle polveri.

CRITERIO 3 (totale punti 7) - Modalità di esecuzione delle indagini preventive.

SUB CRITERIO 3.1 – punti 7 (criterio discrezionale D)

Verrà valutata positivamente una proposta di esecuzione delle indagini preliminari che, in modo adeguato ed efficiente, nel rispetto dei termini temporali e degli obiettivi dell'intervento, consenta di accrescere i livelli di conoscenza diagnostica del sito.

CRITERIO 4 (totale punti 15) - Modalità di esecuzione delle lavorazioni

SUBCRITERIO 4.1 - punti 15 (criterio discrezionale D)

Verrà valutato positivamente l'impiego di:

- eventuali tecnologie innovative che permettano una maggiore durabilità delle opere eseguite nonché la riduzione della frequenza e dell'entità dei costi degli interventi di manutenzione;
- scelta di strumenti, attrezzature, prodotti e materiali che garantiscano gli stessi obiettivi di maggiore durabilità ed economicità delle manutenzioni di cui al punto precedente;
- scelta di strumenti, attrezzature, prodotti e materiali che garantiscano gli stessi obiettivi con particolare attenzione al tipo di utenza del CDD;
- razionalizzazione delle lavorazioni con economie sulle tempistiche di realizzazione lavori previste dal progetto.

CRITERIO 5 (totale punti 12) - Professionalità coinvolte

SUBCRITERIO 5.1 - punti 12 (criterio discrezionale D)

Verrà valutato positivamente l'impiego, in fase esecutiva, di figure professionali (direttore tecnico, direttore di cantiere) in possesso di qualifiche elevate e di esperienze pregresse maturate in cantieri con caratteristiche analoghe a quelle del presente appalto.

CRITERIO 6 (totale punti 8) - Proposte ambientali migliorative

SUBCRITERIO 6.1 - punti 3 (criterio tabellare T – ON/OFF)

Verrà valutato positivamente il possesso della Certificazione Ambientale ISO 14001 (Terre e rocce da scavo) come segue:

- possesso della certificazione: 3 punti
- mancato possesso della certificazione: 0 punti

SUBCRITERIO 6.2 - punti 5 (criterio discrezionale D)

Verrà valutato positivamente la previsione di reimpiegare in sito il materiale di scavo per eventuali sistemazioni delle aree esterne del CDD.

CRITERIO 7 (totale punti 15) - Proposte migliorative
SUBCRITERIO 7.1 – punti 10 (criterio discrezionale D)

Verrà valutata positivamente la razionalizzazione delle lavorazioni al fine della riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori.

SUBCRITERIO 7.2 – punti 5 (criterio discrezionale D)

Verrà valutata positivamente:

- l'adozione di particolari sistemi e/o misure e/o procedure interne all'azienda afferenti il tema ambientale
- Interventi nelle aree esterne, finalizzate al miglioramento delle attività ludico ricreative delle aree verdi esterne (ma interne al lotto).

18.2.4 Riparametrazione del punteggio tecnico (I^a riparametrazione)

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun operatore economico ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.

Tale riparametrazione è effettuata, in relazione al singolo criterio, attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio, il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Il punteggio riparametrato per il singolo criterio viene assegnato quindi secondo la seguente formula:

$$P_{xi(rip)} = \frac{P_{xi}}{P_{x(otm)}} \times P_x$$

ove:

- $P_{xi(rip)}$ = Punteggio assegnato al criterio "x" dell'offerta (i-esima) conseguente alla riparametrazione
- P_{xi} = Punteggio attribuito al criterio "x" dell'offerta (i-esima) prima della riparametrazione
- $P_{x(otm)}$ = Punteggio attribuito al criterio "x" dell'**Offerta tecnica Migliore** prima della riparametrazione
- P_x = Punteggio massimo attribuibile al criterio di valutazione "x"

18.2.5 Riparametrazione del punteggio tecnico finale (II^a riparametrazione)

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra la parte tecnico-qualitativa, che contiene gli elementi caratterizzanti l'espletamento del servizio in appalto e la parte economica, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Il punteggio tecnico finale riparametrato viene assegnato quindi secondo la seguente formula:

$$P_{i(rip)} = \frac{P_i}{P_{(otm)}} \times P_{ot}$$

ove:

- $P_{i(rip)}$ = punteggio del concorrente *i-esimo* (ossia dell'offerta *i-esima*) conseguente alla riparametrazione finale (II^a riparametrazione)
 P_i = punteggio del concorrente *i-esimo* (ossia dell'offerta *i-esima*) prima della riparametrazione finale (II^a riparametrazione)
 $P_{(otm)}$ = Punteggio attribuito all'**Offerta tecnica Migliore** prima della riparametrazione finale (II^a)
 P_{ot} = Punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica previsto dal disciplinare

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

La valutazione dell'offerta economica sarà effettuata sulla base dei ribassi percentuali proposti, rispettivamente sul totale dell'importo per l'esecuzione dell'appalto (A_i) e sul **35%** dell'importo stimato per l'esecuzione della progettazione esecutiva (R_i) a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza.

I 20 punti massimi previsti per l'offerta economica saranno attribuiti come segue:

ELEMENTO DELL'OFFERTA ECONOMICA	PUNTEGGIO MASSIMO
RIBASSO OFFERTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'APPALTO (A_i)	18
RIBASSO OFFERTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (R_i)	2
TOTALE	20

Nello specifico, la modalità di calcolo del punteggio economico da attribuire al ribasso offerto per l'esecuzione dell'appalto (PA_i) sarà quella del **metodo cosiddetto bilineare**, con la seguente formula:

C_i	(per $A_i \leq Asoglia$)	=	$X \cdot A_i / Asoglia$
C_i	(per $A_i > Asoglia$)	=	$X + (1,00 - X) \cdot [(A_i - Asoglia) / (A_{max} - Asoglia)]$

dove: C_i	=	coefficiente attribuito al concorrente <i>i-esimo</i>
A_i	=	valore dell'offerta (ribasso) del concorrente <i>i-esimo</i> come indicato nello "Schema di offerta economica"
$Asoglia$	=	media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X	=	0,85
A_{max}	=	valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

Il punteggio dell'offerta economica attribuito al ribasso proposto per l'esecuzione dell'appalto ha un valore massimo pari a 18.

Il calcolo del punteggio economico da attribuire al ribasso offerto per la progettazione esecutiva (PE_i) è effettuato secondo quanto indicato all'art. 2-bis dell'Allegato I.13 del Codice, di natura non lineare:

$$\text{Se } R_i < R_{\text{med}} \\ PE_i = (R_i / R_{\text{med}})^{\alpha} * X$$

$$\text{Se } R_i > R_{\text{med}} \\ PE_i = X$$

ove:

PE_i = punteggio economico provvisorio (attribuito al ribasso offerto per la progettazione esecutiva) dell'operatore economico i-esimo;

R_i = ribasso offerto sul **35%** dell'importo della progettazione esecutiva dall'operatore economico i-esimo, come indicato nello "Schema di offerta economica";

R_{med} = media dei ribassi offerti per la progettazione esecutiva;

α = coefficiente pari a 0,2

X = punteggio dell'offerta economica attribuito al ribasso proposto per la progettazione esecutiva, con valore massimo pari a 2.

Si provvederà, a questo punto, a calcolare il punteggio dell'offerta economica unico per ciascun concorrente ("PE") sommando i punteggi attribuiti rispettivamente al ribasso proposto per l'esecuzione dell'appalto ("PA_i") ed al ribasso proposto per la progettazione esecutiva ("PE_i"), con la seguente formula

$$PE = PA_i + PE_i$$

All'esito delle operazioni di cui sopra, che verranno svolte off-line, la commissione, inserisce il punteggio economico in piattaforma, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto negli articoli seguenti.

Si avvisa, pertanto, sin d'ora che la valutazione delle offerte economiche, non riproducibile informaticamente in piattaforma, verrà effettuata attribuendo il punteggio off-line dalla commissione mediante utilizzo di apposito foglio di calcolo che verrà allegato ai verbali di gara.

Non saranno ammesse offerte, parziali o condizionate o espresse in modo indeterminato o diverso da come richiesto nel presente disciplinare.

Art. 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari almeno a n. **3** membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi su richiesta dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

Art. 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo di norma, il giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione delle offerte di gara.

La piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La data di apertura è indicativa e programmatica poiché per la presente procedura, conformemente a quanto disposto dall'art. 25 del Codice, **non è prevista alcuna fase pubblica** per lo svolgimento in modalità telematica.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Art. 21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP oppure un responsabile della SAP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica, restano, chiuse segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.
- c) all'ammissione dei concorrenti idonei alla successiva fase di gara.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Il Responsabile incaricato, successivamente all'ammissione dei concorrenti idonei, procederà all'apertura dei plichi telematici relativi all'offerta tecnica, ai soli fini ricognitivi della documentazione tecnica in esso contenuta. Le offerte tecniche dei concorrenti scaricate dalla piattaforma saranno messe a disposizione della sola commissione giudicatrice.

Si procederà quindi, come indicato al successivo art. 22, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecnico-qualitative ad opera della Commissione giudicatrice appositamente nominata, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 36/2023.

Art. 22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla piattaforma.

La Commissione giudicatrice procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente art. 18.2.4 e 18.2.5

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 2:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, calcolando il punteggio off-line secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e, successivamente, inserendo manualmente il punteggio dell'individuazione dell'unico parametro numerico finale dato dalla risultanza delle somme dei punteggi dell'offerta tecnico-qualitativa e dell'offerta economica, per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica-qualitativa.

In caso di parità sarà dichiarata aggiudicataria l'offerta che avrà ottenuto il miglior punteggio tecnico. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

presentazione di offerte inammissibili, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Art. 23. VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, in relazione:

- all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Per la richiesta di giustificazioni integrative il RUP assegna all'operatore economico un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Qualora la prima offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Art. 24. APPALTI SOGGETTI AL D.LGS N. 81/2008

I lavori cui si riferisce il presente appalto sono soggetti al Decreto Legislativo 81/2008.

La sicurezza dei lavoratori costituisce per questa Stazione Appaltante una condizione ed un valore irrinunciabile.

Per questo si chiede ai partecipanti di prestare particolare attenzione fin dalla fase della gara, all'approfondimento delle tematiche inerenti la sicurezza dei lavori nel cantiere oggetto dell'appalto.

Art. 25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del D.lgs. n. 36/2023.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai fini della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18 comma 3 lettera d) del Codice, alla presente procedura non si applica il termine dilatorio.

L'aggiudicatario prima della stipula del contratto dovrà prestare la garanzia definitiva di cui all'articolo 53 comma 4 del Codice, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione per un valore pari al 5% dell'importo contrattuale, al netto dell'Iva.

Il contratto sarà stipulato dal Comune di Cantù.

Il contratto è stipulato **entro 30 giorni** dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023, ovvero, secondo una delle modalità previste dall'art. 18 del Codice, scelta d'intesa fra la stazione appaltante e l'appaltatore.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

Art. 26. ANTICIPAZIONE SUL PREZZO D'APPALTO

Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori della prestazione.

Si rimanda a quanto indicato a tal proposito nel Capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto.

Art. 27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'affidatario o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 28. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante Provinciale e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione (PIAO).

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti comunicati dall'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 29. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Eventuale motivata e comprovata dichiarazione di NON consentire l'accesso per le parti di informazioni che **costituiscono segreti tecnici o commerciali** dovrà essere presentata in sede di offerta unitamente alla relazione già oscurata, tenendo a mente che "il limite alla ostensibilità è subordinato all'allegazione di "motivata e comprovata dichiarazione", mediante la quale si dimostri l'effettiva sussistenza di un segreto industriale o commerciale meritevole di salvaguardia e che limitazioni di parti dell'offerta sottoposte al giudizio della commissione del tutto generiche e/o corredate da una motivazione apparente, che si limita a richiamare non meglio chiarite "ragioni di riservatezza industriale e commerciale" o generiche definizioni di know-how aziendale, **non saranno ritenute valide**.

Le esigenze di segretezza tecnica o commerciale possono essere fatte valere solo per le singole informazioni, sottoposte a tutela brevettuale o a privativa industriale o commerciale puntualmente e motivatamente indicate dalla stessa.

In riferimento alla definizione di "segreto commerciale", si fa riferimento all'articolo 98, comma 1, del D. lgs. n. 30/2001 ("**Codice della proprietà industriale**"), come sostituito dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 63, che – in recepimento delle previsioni dell'articolo 2, n. 1, della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/943/UE dell'8 giugno 2016 – stabilisce quanto segue:

"Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

- *a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;*
- *b) abbiano valore economico in quanto segrete;*
- *c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete".*

Ai sensi dell'art. 36 del Codice, pertanto, si provvederà come di seguito descritto:

- l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione saranno resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90;

- agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti sopra elencati, nonché le offerte dagli stessi presentate;
- nella comunicazione dell'aggiudicazione, la stazione appaltante darà atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a);
- le decisioni della SAP sono impugnabili ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intime possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso;
- nel caso in cui la stazione appaltante o l'ente concedente ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dall'offerente ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a), l'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento non sarà consentita prima del decorso del termine di impugnazione delle decisioni di cui al comma 4;
- nel caso di accoglimento delle l'ostensione delle parti dell'offerta proposte dal concorrente, si metteranno a disposizione gli atti della documentazione tecnica di gara, contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del d.lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento non motivate come sopra specificato, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

Art. 30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Como, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Finalità del trattamento:

I dati forniti vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge, nonché per finalità connesse all'esecuzione di misure precontrattuali, basate sull'obbligo legale cui è soggetto il titolare del trattamento:

- adempimento degli obblighi precontrattuali connessi alla partecipazione alla gara;
- adempimenti degli obblighi derivanti dalla Legge, regolamenti, normativa comunitaria o da un ordine dell'autorità;
- gestione della corrispondenza e delle comunicazioni;
- esercizio dei diritti del titolare;
- trattamento di eventuali categorie particolari dei dati presenti nella documentazione presentata per l'adempimento degli obblighi precontrattuali connessi alla partecipazione alla gara.

Si precisa che i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Provincia di Como e dal

Comune di Cantù ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;

Base giuridica e natura del conferimento dei dati:

I dati sono trattati ai sensi dell'art. 6 GDPR, per l'esecuzione di misure precontrattuali connesse alla sua partecipazione alla gara.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione;

Natura dei dati trattati:

I dati trattati si riferiscono a:

- dati anagrafici e identificativi (quali ad esempio nominativo, codice fiscale, indirizzi, contatti);
- dati relativi alla formazione professionale (quali ad esempio istruzione, titoli, esperienze professionali, pubblicazioni);
- dati necessari alla fatturazione e al pagamento (quali ad esempio il codice IBAN);
- dati appartenenti a categorie particolari (ex art. 7 e 9 GDPR) eventualmente contenuti nella documentazione trasmessa (quali ad esempio i dati relativi alla salute);
- dati personali relativi a condanne penali e reati sotto il controllo dell'autorità pubblica (ex art. 10 GDPR).

Modalità del trattamento dei dati:

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall'art. 4 GDPR:

- raccolta dei dati tramite compilazione di modulistica cartacea o applicativi informatici;
- registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e/o cartaceo;
- organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata, attraverso applicativi e anagrafiche informatizzati.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l'integrità e la disponibilità. Il trattamento è effettuato su supporto cartaceo e mediante sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all'art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati:

I dati non verranno comunicati a terzi non autorizzati o diffusi in alcun modo. A tal fine il trattamento è condotto con l'impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l'accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantirne la riservatezza.

Senza la necessità di un espresso consenso il titolare potrà comunicare i suoi dati per le finalità del presente appalto ai seguenti soggetti:

- organismi di vigilanza, autorità giudiziarie, enti di controllo;
- altri soggetti cui la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria.

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.

La gestione e la conservazione dei dati avverranno su server del titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali responsabili del trattamento, ubicati all'interno dell'Unione Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori del medesimo territorio.

Periodo di conservazione dei dati

Il titolare tratterà i dati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e comunque rispettando le disposizioni di legge in materia;

Diritti del concorrente/interessato:

Secondo le disposizioni del GDPR si segnala che in qualità di interessato, il soggetto che fornisce i dati può esercitare nei confronti del titolare del trattamento tutti i diritti e le facoltà concesse dal testo normativo prima richiamato, ed in particolare:

- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali (diritto di accesso art. 15);
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (diritto di rettifica art. 16);
- ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo; in tal caso il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussistono determinate condizioni (diritto all'oblio art. 17);
- ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (diritto alla limitazione del trattamento art. 18);
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, in determinati casi (diritto alla portabilità dei dati art. 20);
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (diritto di opposizione art. 21);
- ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal titolare del trattamento (art. 34);
- revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (condizioni per il consenso art. 7).

Ove applicabile, oltre ai diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR, l'interessato ha diritto di reclamo all'Autorità Garante.

I Titolari del trattamento sono:

- la Provincia di Como, Via Borgo Vico n. 148, 22100 Como (CO), C.F. 80004650133, P.I. 00606750131;
- il Comune di Cantù (CO), Piazza Parini, 4, P. IVA. 00233930130, Codice Fiscale 00233930130;

I Responsabile della protezione dei dati:

- per la Provincia di Como: Trust Data Solutions s.r.l. – Via Cesare Cantù, 10/b - 22063 Cantù - Tel.: 031/707879 - PEO: dpo@trustds.it - PEC: dpotrustds@legalmail.it;
- per il Comune di Cantù: HALLEY LOMBARDIA S.R.L – e-mail: gdp@halleylombardia.it

Art. 32. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto individuato ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Codice, è l'arch. Marelli Iva dell'Area Tecnica del Comune di Cantù – Posta Elettronica Ordinaria (PEO): iva.marelli@comune.cantu.co.it
– Posta Elettronica Certificata (PEC): comune.cantu@pec.regione.lombardia.it

Como, 10.09.2026

Il Dirigente della Stazione Appaltante Provinciale

Dott. Matteo Accardi

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)